

Il Piano di risanamento prevedeva che nell'area oggetto del Piano medesimo fossero ripristinate le condizioni dei suoli, degli arenili, degli acque superficiali e sotterranee preesistenti l'utilizzo industriale e che venissero pertanto assunti quali valori di riferimento quelli tipici delle aree adiacenti non contaminate da attività antropiche; ciò al fine di consentire una fruizione pubblica dell'area ritenuta necessaria in ragione dell'esistenza nella stessa di una situazione di preoccupante degrado sanitario ed ambientale, come evidenziato dagli studi OMS ed ENEA.

Il Piano prevedeva che, a valle delle azioni di smantellamento degli impianti e demolizione degli edifici non bonificabili e di rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area, si procedesse ad azioni di caratterizzazione dello stato di qualità dei suoli, dei sedimenti, delle acque superficiali e sotterranee, dell'area. Sulla base delle evidenze di inquinamento ma soprattutto degli esiti di tale caratterizzazione si sarebbero effettuati gli interventi di messa in sicurezza e bonifica secondo un ordine di priorità dettato dalla tipologia e livello della contaminazione riscontrata. All'azione di bonifica doveva seguire l'attività di risanamento finalizzata a raggiungere gli obiettivi sopra descritti di ripristino delle condizioni rilevate in aree circostanti non interessate da attività antropiche.

Dopo cinque reiterazioni

(D.L. 19 gennaio 1996 n. 27,

D.L. 19 marzo 1996 n. 134,

D.L. 17 maggio 1996 n. 274,

D.L. 22 luglio 1996 n. 384,

D.L. 20 settembre 1996 n. 486) il provvedimento (D.L. 20 settembre 1996 n. 486) fu convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996 n. 582.

Nell'iter governativo e parlamentare sono varie le modificazioni subite, rispetto al D.L. originario 492/95.

In particolare il D.L. 22 luglio ha disciplinato ancor più rigorosamente la procedura di acquisizione o cessione delle aree oggetto di risanamento ambientale, stabilendosi così il principio che quanto operato dal soggetto attuatore (IRI, o società partecipate, e quando occorra società specializzate), non possa costituire arricchimento a favore dello stesso.

Il D.L. del 20 settembre 1996 n. 486, prescrive nuovi assorbimenti di manodopera a carico dell'IRI, ed estende la bonifica anche all'arenile di Coroglio - Bagnoli.

La Legge di conversione del D.L. 20.9.96 n. 486 (L. 18 novembre 1996, n. 582) precisa gli oneri a carico dell'IRI per la manodopera stabilendo che il risanamento ambientale comprende le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione e che i valori risultanti dal risanamento dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche.

Contemporaneamente:

- viene esattamente definita l'area di intervento rappresentata dalle aree dello stabilimento ex ILVA, dalle aree demaniali e dall'area marina antistante;
- viene costituita la struttura operativa (Bagnoli S.p.A) alla quale l'IRI affida la gestione dell'operazione di risanamento. L'IRI resta titolare dei contributi ed in quanto tale responsabile dei casi di inadempimento. Oggi la compagine societaria della Bagnoli S.p.A. è composta per il 69,59% dalla SOFINPAR S.p.A. (partecipata IRI 100%), dall'IRI S.p.A. per il 30% e dall'IRITECNA S.p.A. in liquidazione per lo 0,41%;
- la Bagnoli S.p.A. inizia la sua attività il 1° settembre 1996;
- viene attivato il Comitato di coordinamento e alta vigilanza (10.6.96);
- viene costituita la Commissione degli esperti (23.9.96);
- si inizia l'inserimento del personale dell'ILVA e delle società collegate. Si tratta del personale di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994, non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del pensionamento anticipato, nonché, nel

limite massimo di 22 unità, anche del personale addetto, alla data del 14 giugno 1988, in modo continuativo e prevalente, ad attività di servizio e di manutenzione nello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Bagnoli tuttora dipendente da imprese operanti all'interno dello stabilimento per un totale di 569 unità assorbite in tre fasi, in un arco di tempo che va dal 1° ottobre 1996 data di inizio dell'attività della società Bagnoli S.p.A. al 1° gennaio 1997 così modulato:

unità dal 1° ottobre 1996	n. 300
unità dal 1° dicembre 1996	n. 70
unità dal 1° gennaio 1997	<u>n. 199</u>
Totale	n. 569

## 2. Le modifiche del quadro di riferimento iniziale

L'art. 1 della Legge 582/96 recava alcune indicazioni in materia di bonifica del sito, rinviando alla delibera CIPE 1994 e al D.M. 21.12.95 per gli aspetti di maggiore dettaglio.

Il D.Lgs.22/97, anche attraverso il regolamento da emanarsi ai sensi dell'art.17 comma 1 dello stesso, detta regole complessivamente più organiche che dovrebbero permettere di affrontare la problematica della bonifica in modo esaustivo.

I punti salienti, in materia di bonifiche, del D.Lgs.22/97 e dell'emanando regolamento di attuazione riguardano:

- le definizioni

In particolare viene stabilito un criterio univoco in base al quale, se in un sito viene superata anche per una sola delle sostanze inquinanti indicate in apposite tabelle, la concentrazione limite ivi prevista nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee, esso è definito *sito contaminato*. Vengono definiti inoltre i concetti di *sito potenzialmente contaminato*, *messa in sicurezza di emergenza*, *bonifica*, *bonifica con misure di sicurezza*, *misure di sicurezza*, *ripristino ambientale*, *messa in sicurezza permanente*.

- le disposizioni procedurali per gli interventi (art.17 comma 2) e sanzionatorie (art.51 bis), per chiunque ragioni il superamento dei limiti di accettabilità o determini un concreto ed attuale pericolo di superamento degli stessi;
- l'affermazione che gli interventi di bonifica costituiscono onere reale sulle aree inquinate e che tale onere deve essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica (art.17 comma 10);
- l'affermazione che le spese sostenute per la bonifica sono assistite da privilegio speciale mobiliare ed immobiliare sulle aree medesime (art.17 comma 11 come modificato dall'art.1 comma 11 della Legge 426/98), privilegio da esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi sull'immobile;

- l'indicazione d'intervento di bonifica d'interesse nazionale e la procedura per l'approvazione dei relativi progetti, da effettuarsi con Decreto Interministeriale d'intesa con la Regione territorialmente competente (art.17 comma 14).

L'art.17 del D.Lgs. 22/97. indica inoltre che:

- qualora i limiti previsti non possono essere raggiunti, neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, in sede di approvazione può essere prescritta l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area (comma 6);
- qualora il responsabile non provveda, o non sia individuabile, gli interventi sono realizzati di ufficio dal Comune ed ove questo non provveda dalla Regione (comma 9);
- gli interventi di bonifica possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa, da contributo pubblico fino ad un massimo del 50% delle spese (comma 6 bis).

Per i fini indicati nell'ultimo dei precedenti punti, la Legge 426/98 "Nuovi interventi in campo ambientale", al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica, ha stanziato un primo finanziamento. Il Ministero dell'Ambiente deve adottare, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, e sentite le competenti Commissioni Parlamentari, un Programma Nazionale di Bonifica che individua gli interventi d'interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle risorse.

Nell'ambito del citato Programma sono determinate altresì le modalità per il monitoraggio ed il controllo delle attività di realizzazione degli interventi, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse stesse.

La norma prevede altresì che, nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventi, ovvero di alienazione entro 10 anni dalla effettuazione degli stessi, il contributo concesso è restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore conseguito dall'area al

momento del cambio di destinazione ovvero della sua cessione, rispetto a quello antecedente all'intervento di bonifica.

Nelle more della emanazione dei criteri generali per la individuazione degli interventi di bonifica d'interesse nazionale (art.18 comma 1 lettera n del D.Lgs 22/97) la Legge 426/98 ha individuato 14 siti da considerare tali (Porto Marghera, Napoli orientale, Gela e Priolo, Manfredonia, Brindisi, Taranto, Cengio e Saliceto, Piombino, Massa e Carrara, Casale Monferrato, Litorale Domizio - Flegreo ed Agro Aversano, Pitelli, Balangero, Pieve Vergonte), i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i Comuni interessati, dal Ministro dell'Ambiente.

La normativa attualmente in vigore, unitamente all'emanando regolamento, costituendo un riferimento unico per la gestione del problema delle bonifiche sull'intero territorio nazionale, rappresenta un notevole passo in avanti rispetto alla situazione precedente in quanto, gli aspetti sopra descritti chiariscono le competenze dei soggetti interessati, le modalità d'intervento e dovrebbero portare quindi ad una maggiore efficacia del meccanismo di gestione delle bonifiche.

Vale la pena di considerare in maniera specifica la problematica legata alla bonifica dei siti contaminati da amianto, siano essi siti industriali dismessi per la produzione di manufatti in amianto, siti industriali dismessi che hanno utilizzato manufatti in amianto, ovvero strutture che hanno in opera elementi in amianto (cemento - amianto).

La regolamentazione degli interventi di bonifica di tali siti è in continua integrazione. Così pure è in corso di approvazione il D.M. che regola lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in attuazione dell'art. 18 del D.lgs. n. 22/97.

Oltre alle disposizioni in materia di bonifiche, il D.lgs. 22/97 innova anche nel comparto del recupero e dello smaltimento dei rifiuti.

Tra le disposizioni che sono intervenute successivamente alla conversione in legge del D.L. 20 settembre 1996 n. 486 concernente la bonifica di Bagnoli vanno ricordate:

- l'art. 31, comma 43 della Legge n. 448/98 che dispone l'individuazione – da parte del Comitato di coordinamento integrato - dei manufatti industriali particolarmente significativi che dovranno essere salvaguardati;
- l'approvazione della variante del P.R.G. del Comune di Napoli relativa all'area di Bagnoli che dispone la perimetrazione del parco, l'abbattimento di 43 edifici e la conservazione di alcuni manufatti industriali quali testimonianze storico-archeologiche;
- la pubblicazione dell'ordinanza di protezione civile 25 febbraio 1999 n. 2948 che dispone l'attribuzione ai Commissari straordinari Sindaco di Napoli e Presidente della Regione di poteri in ordine alla bonifica dei siti ed al ripristino dei medesimi anche con l'eliminazione delle opere realizzate dai concessionari.

### 3. Le attività di demolizione

Il piano ILVA 1994 prevedeva attività di demolizione e smontaggio per una somma di 173 MLD pari al 50% rispetto all'intervento complessivo il cui costo era stimato in 343 MLD

Le attività nel loro complesso hanno raggiunto, come riportato nella relazione al Parlamento, sulla bonifica nell'area industriale di Bagnoli nel dicembre 1998 le seguenti percentuali riferite alle singole tipologie di intervento:

- demolizioni           62%
- smontaggi             58%

Tali percentuali sono salite al 31/3/99 al 62% complessivo. In termini quantitativi le attività di demolizione e smontaggi si possono così riassumere:

ATTIVITA'	PREVISTE A PIANO CIPE	CONSUNTIVO AL 31/3/99
<b>DEMOLIZIONI</b>		
Demolizioni delle strutture in carpenteria degli impianti obsoleti e vendita del rottame prodotto	ton. 143.000	115.661
Demolizioni delle opere civili, delle murature e dei refrattari con la successiva frantumazione in pezzatura < 100 mm	m <sup>3</sup> 593.600	247.745
<b>SMONTAGGI</b>		
Smontaggio di impianti per la commercializzazione	ton. 99.100	54.498

Il piano ILVA 1994 conteneva elementi di dettaglio utili a trattare l'asportazione fino al piano di campagna dei manufatti industriali ivi insistenti e la conservazione di 43 manufatti di servizio. A seguito delle disposizioni del piano regolatore del Comune di Napoli, questi manufatti vanno demoliti. Al contempo si devono conservare per le ragioni rappresentate dal Comune di Napoli, altri edifici di cui era prevista la demolizione, da mantenere come memoria storica significativa a testimonianza dei processi industriali dismessi nonché i manufatti significativi dal punto di vista del pregio architettonico.

Ciò ha costretto la società a differire le demolizioni sia dei 43 manufatti che originariamente non dovevano essere demoliti che di quelli che dovevano esserlo ma che potevano rientrare in tutto o in parte fra quelli di cui si stava valutando il mantenimento. Solo ora la società è in grado di iniziare la demolizione dei 43 manufatti (adibiti nel frattempo a struttura di supporto sia pure provvisoria alle attività di cantiere) nonché di completare le demolizioni dei manufatti dei quali la demolizione era già prevista ed è ora confermata in quanto non ritenuti interessanti quali testimonianze di archeologia industriale.

Diverso è il caso del laminatoio per il quale la società aveva perseguito l'idea di smontarlo successivamente alla vendita per intero a terzi. Di questo manufatto non è stato preso in considerazione il mantenimento. Dato il tempo trascorso (l'eliminazione era prevista dal piano Ilva entro il 31/8/1999) il Comitato ha sollecitato l'avvio dell'abbattimento della struttura.

#### 4. Le attività di smaltimento rifiuti

Il Piano CIPE 1994 prevedeva interventi di smaltimento dei rifiuti accumulati nell'area per 49.200 tonnellate.

In termini quantitativi, la situazione al 31/3/99 risulta la seguente:

ATTIVITA'	PREVISTE A PIANO CIPE	CONSUNTIVO AL 31/3/99
SMALTIMENTO RESIDUI DI LAVORAZIONE E DECONTAMINAZIONE IMPIANTI		
Riciclo industriale dei fondi parco materie prime (carbon fossile e minerali di ferro)	ton. 26.200	213.413
Riciclo industriale di residui di lavorazioni siderurgiche (loppa di altiforno e scorie di acciaieria)	ton. 20.000	158.110
Conferimento ad impianti di discarica e/o termodistruzione (PCB, Catrame, ecc.)	ton. 12.000	5.274

Bagnoli S.p.A., su richiesta, ha trasmesso (in allegato) il prospetto indicante quantità, codici CER, destinazioni e soggetti.

### 5. Le attività di bonifica: La caratterizzazione del sito

Il Decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995 prevedeva che si dovesse procedere ad una accurata caratterizzazione ambientale del sito.

A tal fine, il Piano prevedeva che venissero condotte indagini geologiche, idrogeologiche e di accertamento dello stato qualitativo dei suoli, dei sedimenti, delle acque superficiali e sotterranee.

In merito alla caratterizzazione dei suoli, veniva previsto un campionamento articolato in due fasi distinte. Nella prima, il campionamento doveva essere effettuato secondo una maglia 100x100 m.

Nella seconda fase di campionamento, nelle maglie risultate più contaminate il numero dei prelievi doveva essere sensibilmente aumentato.

Al fine di accertare la qualità delle acque di falda, era prevista la realizzazione, durante l'esecuzione dei carotaggi per l'analisi dei suoli, di piezometri nel numero di 1 ogni 10 carotaggi.

Al fine di accertare lo stato di qualità delle acque marine e dei sedimenti nel tratto di costa antistante l'area (litorale Coroglio - Bagnoli), veniva prevista la determinazione analitica sulla colonna d'acqua e sui sedimenti degli inquinanti identificati come più probabili in relazione alle attività industriali attuate sull'area medesima. Era altresì previsto che venissero effettuate analisi sugli organismi bentonici al fine di accertare la presenza di processi di bioaccumulo dei suddetti inquinanti. L'attività di caratterizzazione delle aree demaniali e dei sedimenti marini antistanti il litorale di Coroglio - Bagnoli era mirata anche a verificare se dalle ex aree Cementir e Federconsorzi era fuoriusciti inquinanti.

Ad oggi è stata eseguita la prima fase del piano di campionamento dei suoli e delle acque sotterranee.

Per quanto attiene i suoli, stati effettuati 198 carotaggi, prelevati 905 campioni ed effettuate 20.751 analisi delle quali 5.821 relative a metalli pesanti e 14.930 relative a microinquinati organici.

Va evidenziato è stato necessario ripetere la prima caratterizzazione effettuata con maglia 100x100m (v.rel Parl.98) in quanto le analisi, affidate ad una impresa IRI e da questa

subappaltate, erano risultate inaffidabili essendo state effettuate con attrezzature di laboratorio aventi sensibilità dello stesso ordine di grandezza degli inquinamenti rilevati. Dette analisi sono state ripetute e non pagate in quanto oggetto di contestazione.

La Commissione di esperti pur giudicando soddisfacente le modalità di esecuzione della nuova campagna analitica ha rilevato che:

1. la rappresentazione dello stato di fatto è carente; manca una rappresentazione dei dati relativi all'accertamento sulla maglia 100x100m che renda gli stessi facilmente consultabili e li correli alla morfologia dei suoli.
2. non è stato ancora effettuato lo studio idrogeologico,
3. le analisi relative alle acque profonde sono state consegnate alla Commissione solo il 26 marzo 1999.

Le indagini sui suoli hanno evidenziato la presenza nell'area 1 di una contaminazione da metalli e da idrocarburi policiclici aromatici sia nei terreni da riporto che nei suoli sottostanti gli stessi e nell'area 2 di un inquinamento nei soli terreni di riporto essenzialmente limitato a metalli (arsenico, berillio, cromo totale, rame mercurio, stagno).

Le indagini sulle acque sotterranee hanno evidenziato una contaminazione da arsenico e da idrocarburi policiclici aromatici, fondamentalmente in corrispondenza della colmata e della zona dei laminatoi, ed una contaminazione diffusa da Manganese, con valori 10-50 volte superiori a quelli di background, nelle aree acciaieria, cocheria e laminatoi.

Le informazioni acquisite sono senz'altro idonee alla identificazione di adeguate tecnologie di bonifica ed alla stesura di una progettazione preliminare degli interventi.

Alla luce di tali risultanze analitiche la Commissione di esperti ha evidenziato la necessità di predisporre un adeguato programma di messa in sicurezza volto ad impedire che la migrazione dei contaminanti dal sito all'ambiente circostante nonché di procedere alla fase di approfondimento della caratterizzazione già prevista dal D.M. 21 dicembre 1995.

In ragione dei ritardi e delle carenze sopra illustrate solo recentemente la Commissione di esperti ha potuto impartire gli indirizzi sul proseguimento della caratterizzazione dei siti.

La seconda fase di caratterizzazione dei suoli, secondo una maglia 25x25 per le aree risultate inquinate e secondo una maglia 50x50 per le aree risultate non inquinate - per un totale complessivo di 1.950.000 mq - comporterà l'esecuzione di 2.609 carotaggi, il prelievo di

4.906 campioni su cui analizzare i metalli pesanti e di 3.250 campioni su cui analizzare i microinquinanti organici. un totale di analisi pari a 54.322 per i metalli pesanti e 41.136 per i microinquinanti organici.

La seconda fase di caratterizzazione secondo una maglia più stretta consentirà di acquisire le informazioni di dettaglio necessarie alla progettazione esecutiva ed alla attuazione dell'intervento di bonifica.

## 6. Le attività di bonifica: amianto

L'area dell'intervento di bonifica è principalmente rappresentata dallo stabilimento "ETERNIT" di Bagnoli, con una estensione complessiva di circa 157.000 mq, di cui 65.000 mq coperti da edifici industriali, magazzini e fabbricati in genere.

Inoltre, per il sito siderurgico ex-ILVA, l'intervento riguarda la bonifica dei capannoni e dei fabbricati nei quali si è riscontrata la presenza di manufatti di cemento amianto nelle coperture presenza di amianto negli isolanti termici e nelle coibentazioni di parti di impianto.

L'intervento di bonifica da amianto sia per il sito siderurgico ex-ILVA sia per il sito ex-ETERNIT è disciplinato dal Decreto Leg.vo 277/91 e dai decreti ministeriali emanati a norma di quanto previsto dalla Legge 257/92.

Queste bonifiche sono state oggetto nel corso del 1998 di un appalto concorso (appalto BO 06), il quale è terminato solo nel settembre del 1998, anche a causa di alcuni ricorsi effettuati da società che avevano partecipato all'appalto concorso stesso, con aggiudicazione dell'appalto alla A.T.I. tra la società Tecnologie industriali e Ambientali S.p.A. e la società S.A.I.T. S.p.A. e relativa pubblicazione dell'esito di gara sul supplemento della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 26 settembre 1998, n. 187.

Il contratto, stipulato in data 28 ottobre è in corso di attuazione. Le prime attività sono state dedicate alla predisposizione della documentazione necessaria affinché la ASL competente territorialmente, in accordo con le vigenti normative, procedesse alla approvazione dei primi "piani di bonifica settoriali" in cui si articola il "Piano di bonifica" generale.

La prima fase della bonifica dell'area ex ETERNIT dedicata al monitoraggio, è stato condotto con le regole comuni all'intero sito di Bagnoli (Monitoraggio dei suoli con maglia 100X100m e monitoraggio delle acque sotterranee di prima e seconda falda).

Nell'area ex-ETERNIT dove tra l'altro è presente una fittissima vegetazione sono stati effettuati dodici sondaggi di cui uno spinto fino alla profondità di 50 metri dal piano di campagna; nelle carote di questi sondaggi non è stata evidenziata presenza di amianto in concentrazione apprezzabile.

La seconda fase della bonifica ha riguardato il monitoraggio dell'aria atmosferica.

In ottemperanza a quanto richiesto dalla ASL è stata installata una rete di monitoraggio. Le stazioni scelte intorno all'area da bonificare anche in corrispondenza delle zone abitate sono in funzione dal luglio 1998 ed hanno già permesso, tra l'altro, di monitorare le concentrazioni di fibre aerodisperse durante mesi con differenti condizioni meteorologiche al fine di caratterizzare i valori del "fondo ambientale".

La rete sta attualmente monitorando i valori per registrare gli eventuali incrementi del fondo in relazione all'attività di decespugliamento e di mappatura.

La terza fase consiste in una serie di interventi:

1. Predisposizione dei piani di lavoro ex Decreto Leg.vo 277/91 per la bonifica di alcuni fabbricati con tetti in cemento amianto;
  - successiva rimozione dei tetti in cemento amianto da n. 6 fabbricati in aree ex-ILVA.
  - smaltimento dei materiali risultanti. In allegato sono indicati le quantità, i tipi i soggetti ed i siti di destinazione di tali rifiuti.
2. Predisposizione del piano di lavoro, ex Decreto Leg.vo 277/91, per la bonifica della centrale termica dell'ex-ILVA (tale piano è in corso di approvazione da parte dell'ASL)
3. Predisposizione e presentazione alla ASL del piano di lavoro per le attività di disboscamento e mappatura nella area ex-Etna. A seguito dell'approvazione di tale piano da parte dell'ASL, è in corso l'attività di disboscamento e mappatura.
4. Prelievo durante la mappatura di campioni dei materiali presenti da sottoposte ad analisi. Tale analisi sono effettuate a cura del CNR al fine di definire se l'indice di rilascio è maggiore o minore di 0.6. L'indice di rilascio è previsto essere un elemento discriminante nella futura normativa per la definizione di rifiuti pericolosi tra i rifiuti contenenti amianto (RCA).

### 7. L'arenile e l'area marina antistante

Il litorale di Coroglio - Bagnoli è stato dato in concessione a diversi soggetti. In particolare le concessioni in capo all'Ilva riguardano l'area prospiciente i siti industriali e più precisamente i pontili Nord e Sud, l'area di colmata compresa tra i due pontili, l'impianto prese acqua di mare e l'area relitta di servizio.

Successivamente l'ILVA S.p.A è stata posta in liquidazione e si è fusa per incorporazione nell'attuale IRITECNA S.p.A. in liquidazione, sempre del Gruppo IRI, cui spetta la titolarità delle concessioni.

Per l'arenile la legge 582/96 di conversione del D.L. 486/96 all'art.1 comma 14 prevedeva che: "il Ministero dell'ambiente, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia di Napoli ed il comune di Napoli, integra il piano di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio Bagnoli e dell'area marina antistante, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa...". Il Ministero dell'Ambiente, di conseguenza, incaricava l'ENEA di redigere, nell'ambito di uno studio più ampio svolto in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e detto Ente, il piano di bonifica dell'arenile Coroglio Bagnoli e dell'area marina prospiciente.

In realtà la bonifica dell'arenile e del tratto di mare antistante deve essere approntata e svolta nel contesto dell'intera zona, dove sono presenti altre fonti di grave inquinamento; infatti, già il Comitato di coordinamento aveva avuto modo di constatare, nel corso di mirate visite di sopralluogo, la grave situazione di degrado igienico sanitario ed idrogeologico presente all'altezza dell'Arena S. Antonio e del collettore di via Cinzia, confinanti con l'area interessata dalla legge speciale per Bagnoli, e il cui permanere comprometterebbe l'efficacia di qualsiasi forma di intervento di risanamento che si andasse ad attuare nell'area.